

COMUNICAZIONE

Ai Docenti
Agli alunni
Alle famiglie
Al sito web area Comunicati
Al registro elettronico
e p.c. al D.S.G.A.
ai Collaboratori Scolastici

OGGETTO: **DIVIETO DI FUMO A SCUOLA**

PREMESSA

La scuola è istituzionalmente impegnata a far acquisire agli allievi comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Pertanto la scuola sul tema del tabagismo si prefigge di:

- *prevenire l'abitudine al fumo;*
- *incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il n. giornaliero delle sigarette;*
- *garantire un ambiente di lavoro salubre e conforme alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;*
- *proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;*
- *promuovere iniziative informative/educative sul tema;*
- *favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con i genitori e le istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;*
- *fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.*

Al fine di garantire il rispetto della normativa, si ricorda che il divieto di fumo nei luoghi pubblici è esteso alle istituzioni scolastiche e si ribadisce l'obbligo di vigilanza da parte del personale preposto affinché la normativa sia rispettata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto quanto previsto dal DL 104/13 e dalle norme di seguito elencate:

1. Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
2. Legge 11/11/1975 n. 584 "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico";



3. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.12.1995 “Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori dei servizi pubblici”;
4. Circolare del Ministro della Sanità del 28/3/2001, n. 4 “Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo”;
5. Legge 28/12/2001 n. 448, art. 52, comma 20 “Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
6. Legge 16/01/2003 n. 3, art. 51 “Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione”;
7. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.12.2003”attuazione dell’art. 51 comma 2 della L. 16.01.2003 n.3, come modificato dall’art.7 della L. 306/2003 in materia di “*tutela della salute dei non fumatori*”.
8. Accordo tra Ministero della Salute e Regioni del 16 dicembre 2004 (procedure per l’accertamento delle infrazioni e modulistica”
9. Circolare del Ministero della salute del 17 dicembre 2004 “Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51 della legge 16 gen. 2003 n. 3, sulla salute dei non fumatori”
10. Legge 311/04 articolo 1, comma 189 “Aumento delle sanzioni del 10%”
11. L. 75/2008 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità - OMS- per la lotta al tabagismo”
12. D.L. 104/2013 art. 4 “Tutela della salute nelle scuole”
13. Circolare MIUR 527 del 27.01.2014 invito alle scuole di dare attuazione all’art. 4 del D.L 104/2013 convertito nella L. 128/2013.

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative citate,

DECRETA

L’osservanza del divieto di fumo, oltre al divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche, in tutti i locali dell’edificio scolastico, palestre, bagni e scale antincendio comprese, e in tutte le aree all’aperto di pertinenza della scuola (giardini, cortili e zone recintate), in qualsiasi momento della giornata scolastica, compreso l’intervallo dalle lezioni.

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce testualmente all’art.4 comma 2: “*è vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali delle istituzioni scolastiche statali e paritarie*”.

Il divieto interessa tutto il personale scolastico, gli alunni, e si estende ai genitori e a tutti gli eventuali visitatori che si trovino nelle aree di cui sopra.

Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali e nelle pertinenze dell’Istituto) che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448 e dal DL 32/03, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali.

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria didattica onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando allo scrivente, per il tramite dei responsabili preposti e con la massima tempestività, eventuali episodi di presunte violazioni delle presenti disposizioni.

Per procedere alla sorveglianza durante la ricreazione nelle aree comuni sono stati individuati gruppi di docenti che opereranno a turni per garantire la tutela e il rispetto del divieto.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 220 a 2.200 Euro.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto di fumo o la sua applicazione, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno sottoposti a procedimento disciplinare.

Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno oggetto di provvedimento disciplinare, individuato nel Regolamento di disciplina degli studenti.

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico, individua come responsabili preposti all'applicazione del divieto i docenti:

- PLESSO CENTRALE VIA SANT'ISAIA: PREPOSTO Prof. NAPOLI CALOGERO
- PLESSO SUCCURSALE VIA CA SELVATICA: PREPOSTO Prof.ssa IACOMINI NUNZIA
- PLESSO SUCCURSALE VIA DEL RICCIO: PREPOSTO Prof.ssa BRUNORI STEFANIA
- PLESSO SUCCURSALE VIA BROCCAINDOSSO: PREPOSTO Prof.ssa DE SANTIS LAURA

con i seguenti compiti:

1. *informare e prevenire in materia di divieto di fumo vigilando sulla corretta apposizione della relativa cartellonistica;*
2. *vigilare sull'osservanza del divieto di fumare;*



LICEO
LINGUISTICO/ESABAC
MUSICALE
SCIENZE UMANE
ECONOMICO SOCIALE
LAURA BASSI
BOLOGNA

LICEO LAURA BASSI BOLOGNA

LINGUISTICO – MUSICALE – SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE

Via . Isaia, 35 – C.A.S.P. 40123 BOLOGNA; Tel. 0512170251; C.F.80071310371; C.U. Fatturazione UF59LR
Posta Istituzionale: bopm030005@istruzione.it; Posta certificata: bopm030005@pec.istruzione.it; Sito Web: www.laurabassi.edu.it

3. *su segnalazione dei docenti in sorveglianza, procedere all'accertamento e alla contestazione di eventuali infrazioni al divieto di fumo e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;*
4. *notificare o direttamente o per tramite del DS la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.*

Si invita tutto il personale ad una attenta vigilanza come indicato dalle vigenti norme di legge. I docenti in sorveglianza, in caso di constatazione di infrazione, devono accompagnare lo studente in vicepresidenza per l'avvio della procedura di cui ai punti 3 e 4.

La presente comunicazione scaturisce dalla scelta di tutelare la salute di tutte le persone che frequentano la scuola e non da un mero intento repressivo. Si auspica quindi un'attiva collaborazione del personale docente, del personale ATA, degli studenti e dei genitori affinché tale disposto venga rispettato e si ringrazia per qualsiasi azione educativa volta a promuovere la salute ed il benessere all'interno del contesto scolastico.

Bologna, 7 novembre 2025

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Michele Iuliano

f.to digitalmente

Firmato digitalmente da MICHELE IULIANO

BOPM030005 - AB0C10D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0016964 - 07/11/2025 - IV.8 - U